



49246539

19

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
Dipartimento per il personale
Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative
Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità

Roma

Agli Uffici e ai Dipartimenti
di cui all'unito elenco
LORO SEDI

E, per conoscenza:
Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

N. _____

Risposta al Foglio del _____

N. _____

OGGETTO: Permessi retribuiti previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92 per assistenza a portatori di handicap grave.
Inserimento dati relativi all'anno 2023 nella banca dati informatica prevista dall'art. 24, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.183.

Adempimenti a carico delle strutture per l'inserimento dei dati nella banca dati informatica.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attivato dal 2011 la banca dati informatica concernente il monitoraggio dei permessi retribuiti fruiti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92, per assistenza a portatori di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.183/2010, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e che i dati inseriti nella predetta banca dati vengono resi disponibili al pubblico in forma numerica e anonima, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al citato comma 6.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n.183/2010, **le informazioni** concernenti il monitoraggio dei **permessi retribuiti fruiti nell'anno 2023** per assistenza a portatori di handicap grave, **dovranno obbligatoriamente essere inserite da questo Dipartimento nella banca dati in argomento entro il 31 marzo 2024.**

A tal fine, le strutture in indirizzo dovranno compilare ed inviare a questo Dipartimento un elenco dei dipendenti che nell'anno 2023 hanno fruito dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, comprendendo anche il personale cessato e quello transitato da una struttura all'altra (indicando in quest'ultimo caso anche le sedi interessate dallo spostamento).

L'elenco, distinto tra personale di ruolo e di prestito, dovrà contenere i nominativi dei beneficiari dei permessi, i nominativi dei disabili per i quali è stata prestata l'assistenza, la quantificazione dei permessi, con indicazione, per ogni mese di riferimento, del numero di giorni o di ore fruiti.

Nell'elenco medesimo dovranno essere indicate le date nelle quali sono stati fruiti i permessi ed, in caso di fruizione oraria delle agevolazioni, anche la durata oraria dei permessi.

L'invio dei dati dovrà avvenire non oltre il 20 gennaio 2024, onde consentire a questo Ufficio l'inserimento delle informazioni entro il termine di legge sopra indicato.

4

Con riferimento alle posizioni già trattate negli anni passati, qualora vi siano modificazioni dei dati di carattere generale a suo tempo inseriti nel programma di monitoraggio (cambio di residenza del lavoratore o del disabile, cambio del regime lavorativo, revoca dei benefici, ecc.), insieme alla quantificazione dei permessi, dovranno essere comunicate anche le variazioni avvenute nel corso del 2023.

Con riferimento alle nuove posizioni intervenute nel corso del 2023, come già comunicato negli anni precedenti, si ricorda che le relative istanze di concessione dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 dovranno essere redatte, con riferimento alla propria situazione, secondo uno degli schemi di domanda allegati alla presente circolare, rinvenibili anche nella Intranet della PCM in formato PDF.

Nei suddetti schemi vengono riportate indicazioni utili per valutare la legittimità dei permessi da autorizzare e per effettuare le successive attività di monitoraggio.

Per i suddetti motivi, si rammenta che il personale di prestito, ove intenda continuare a fruire dei permessi presso questa amministrazione, anche se precedentemente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, dovrà ripresentare la domanda allegando, altresì, una copia della relativa documentazione (autorizzazione, verbale sanitario concernente il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92).

Gli schemi di domanda, aggiornati in base alle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, sono stati predisposti con riferimento:

1. all'avvenuto riconoscimento da parte della competente autorità medica o giudiziaria di un giudizio di handicap grave, illimitato o rivedibile che sia, nei confronti del disabile da assistere, formulato in verbale sanitario o in sentenza (all.1);
2. alla procedura di riconoscimento di handicap grave, non ancora definita con verbale sanitario o con decisione giurisdizionale dalla competente autorità sanitaria o giudiziaria, che comporta un utilizzo provvisorio dei permessi per assistenza a disabili, con riserva di recupero in caso di mancato riconoscimento dell'handicap grave (all.2);
3. alla procedura concernente un giudizio sanitario di rivedibilità per il quale è in corso il rinnovo del riconoscimento di handicap grave, per la quale, nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, è prevista la possibilità di continuare a fruire dei permessi, ai sensi del comma 6 dell'art. 25 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114 (all.3).

Con riferimento alle domande presentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, si fa presente che l'utilizzo provvisorio dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 deve essere autorizzato, caso per caso, da questo Dipartimento e può riferirsi esclusivamente alle seguenti fattispecie: 1) giudizio medico sullo status di portatore di handicap grave non concluso entro 45 gg. (15 gg. per patologie oncologiche) dalla proposizione della domanda di accertamento della condizione di gravità alla competente commissione sanitaria; 2) ricorso in atto presso il competente organo giudiziario per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave non riconosciuto in sede medica.

Con riferimento alle domande presentate secondo lo schema di domanda di cui all'allegato n. 3, si precisa che, con le medesime istanze, gli interessati esprimono semplicemente la propria volontà di continuare, nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione e della conclusione del relativo iter, ad usufruire dei permessi già autorizzati.

Infatti, nel caso specifico, la possibilità di continuare a utilizzare i benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, risulta essere per il lavoratore un diritto, espressamente riconosciuto dall'art. 25, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.

Pertanto, fino alla conoscenza degli esiti del giudizio (da considerarsi avvenuta con la comunicazione da parte dell'INPS), non è dovuto alcun recupero delle mancate prestazioni lavorative in

caso di procedura di accertamento conclusa senza rinnovo dello status di handicap grave, salvo che il mancato rinnovo dello status di handicap grave sia da addebitarsi ad eventuale, colpevole inerzia del disabile o di altri soggetti interessati (familiari, ecc.).

È infatti possibile che l'INPS, pur avendo avviato la procedura di rinnovo dell'handicap grave, abbia eliminato la posizione amministrativa del disabile per un'ingiustificata assenza alla prima o ad una seconda, eventuale visita medico collegiale disposta dall'Ente medesimo.

Si rimanda in merito a quanto precisato dall'INPS con circolare n. 127/2016 (mancato riscontro a raccomandate INPS oppure ad altro mezzo di comunicazione; mancata produzione di eventuali giustificativi richiesti; ecc.).

Si deve evidenziare che, al contrario di quanto disposto per i datori di lavoro privati, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non comunica alle pubbliche amministrazioni gli esiti del giudizio di rinnovo.

Per i motivi di cui sopra, il lavoratore, beneficiario della continuazione dei permessi, avrà l'onere di accertarsi dello stato della procedura relativa al giudizio sanitario di rinnovo presso l'INPS.

Ad ogni buon fine - in caso di giudizi di riconoscimento di handicap grave scaduti da tempo ed ancora non confermati da nuovi verbali medici - codeste strutture dovranno attivarsi presso i propri dipendenti, beneficiari dei permessi, per acquisire atti o notizie relativamente al giudizio di rinnovo dell'handicap grave presso l'Ente previdenziale.


I verbali sanitari di rinnovo dell'handicap grave acquisiti o eventuali problematiche rilevate dovranno essere portati tempestivamente a conoscenza di questo Dipartimento.

Al riguardo, si ricorda che, per la continuazione dei benefici, il verbale medico di rinnovo dovrà fare riferimento al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/92, in quanto il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 104/92, talvolta citato nei giudizi di revisione, non attesta la condizione di portatore di handicap grave.

Gli Uffici e i Dipartimenti in indirizzo vorranno adempiere con urgenza a quanto richiesto e portare contestualmente quanto sopra a conoscenza del proprio personale dipendente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Cons. Diana Agosti



ALLEGATI ALLA CIRCOLARE

1) schema domanda di concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 della legge n.104/92

2) schema domanda di concessione in via provvisoria dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 della legge n.104/92

3) schema domanda di fruizione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 della legge n.104/92 nelle more dell'effettuazione della visita di revisione

3